

**PRESTAZIONE ECONOMICA PER MALATTIA A RIMBORSO TRA IMPRESE E CASSA EDILE
DI VITERBO IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018**

OPERAI DI PRODUZIONE – Trattamento Giornaliero

Qual.	Paga oraria - EDR	Carenza oltre 6 giorni (*)	Carenza oltre 12 giorni	4° al 20° giorno gg. ind. INPS	21° al 180° giorno gg. ind. INPS	181° al 365° giorno gg. non ind. INPS
IV LIV	11,46	38,16	76,32	25,19	8,17	38,16
SPEC.	10,85	36,13	72,26	23,85	7,73	36,13
QUAL.	10,07	33,53	67,07	22,13	7,18	33,53
COM.	9,01	30,00	60,01	19,80	6,42	30,00

– Per gli apprendisti dal 1° Marzo 2007 si applica lo stesso calcolo degli operai di produzione.

(*) – Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95 di cui all'art. 5 è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

QUOTE ORARIE (CCNL) da applicare a tutte le tabelle

-	Carenza oltre 6 giorni	0,500
-	Carenza oltre 12 giorni	1,000
-	Dal 4° al 20° giorno ind. INPS	0,330
-	Dal 21° al 180° giorno ind. INPS	0,107
-	Dal 181° al 365° giorno non ind. INPS	0,500
-	Apprendisti – vedi coeff. sopra riportati	---

CALCOLO TABELLA

Paga Oraria – EDR x 6,66 x Quote Orarie = Trattamento giornaliero

ACCANTONAMENTO CASSA EDILE

L'impresa è tenuta nei limiti della conservazione del posto ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie e gratifica natalizia nella intera misura del 18,50% lordo (14,20% netto).

Tale percentuale va calcolata sulla retribuzione convenzionale che l'operaio avrebbe maturato se avesse lavorato secondo l'orario normale effettuato dal cantiere, o, nel caso di sospensione totale dei lavori, secondo l'orario contrattuale del periodo.